



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 31 maggio 2020 n.96

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, in particolare, la necessità e l'urgenza di provvedere tempestivamente ad un ulteriore allentamento delle misure restrittive disposte con i precedenti decreti – legge per consentire una ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 25 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Misure generali di contenimento del contagio in Repubblica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Repubblica di San Marino sono adottate le seguenti misure:
 - a) è consentito lo spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio esclusivamente nel rispetto delle regole di cui all'Allegato 1, lettera a) del presente decreto-legge con particolare attenzione al distanziamento sociale e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - b) è vietato l'assembramento nei luoghi pubblici o privati;
 - c) è fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS;
 - d) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus. In tali casi l'assenza dal domicilio ovvero la sosta nelle aree comuni dei plessi condominiali è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge;

- e) i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi possono aprire al pubblico a partire dal 13 giugno 2020 secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile. La Biblioteca di Stato è aperta al pubblico per l'attività di prestito libri e per la consultazione individuale, mentre gli ulteriori servizi all'utenza della Biblioteca di Stato e dell'Archivio di Stato possono essere aperti al pubblico a partire dal 13 giugno 2020 secondo le modalità stabilite dalla Direzione degli Istituti Culturali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile.
- f) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato sia in territorio che all'estero. Tali disposizioni potranno essere derogate dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport a partire dal 15 giugno 2020.
- g) è consentita l'attività motoria e sportiva, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. E' fatto obbligo, per le attività di cui al presente comma il rispetto delle disposizioni di cui agli Allegati 1 e 2 lettera d) del presente decreto legge. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Protezione Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. La Segreteria di Stato con delega allo Sport potrà disporre deroghe alle disposizioni contenute negli allegati di cui sopra a favore delle discipline sportive collettive o di contatto a partire dal 15 giugno 2020;
- h) le cerimonie istituzionali potranno essere celebrate nel rispetto delle disposizioni di cui agli allegati del presente decreto - legge ovvero secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato;
- i) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, i convegni, i congressi, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere sociale, culturale, ludico, sportivo e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; a partire dal 15 giugno 2020, è consentita, per i cinema e teatri, l'attività di fruizione di spettacoli cinematografici e teatrali nel rispetto dei protocolli condivisi con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS e con la Protezione Civile. Dalla medesima data sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 e di cui al punto 14 lettera b) dell'Allegato 2;
- j) le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la Diocesi San Marino – Montefeltro;
- k) i servizi per le sepolture sono garantiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 lettera a) del presente decreto-legge;
- l) il personale dipendente dell'ISS coinvolto nell'emergenza che non abbia potuto usufruire, stante il blocco previsto con precedenti provvedimenti, dei congedi ordinari, permessi straordinari o flessibilità oraria arretrati, mantiene il diritto di poterne usufruire entro il 31 dicembre 2020.

2. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge, ed evitando assembramenti. Le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti o statutarie, fatte salve le disposizioni di cui al Decreto-Legge 29 marzo 2020 n.56.

Sono consentite le attività corsistiche, incontri e riunioni, siano essi di natura privata, istituzionale o amministrativa, fermo restando il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto-legge ed eventuali specifici protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie. Per lo svolgimento di tali attività è consentito l'utilizzo di sale pubbliche. Nel caso di riunioni che prevedano un turnover di esterni, ad ogni cambio di partecipante dovranno essere sanificati gli spazi e gli oggetti utilizzati.

3. Con apposite circolari emanate dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni potranno essere disciplinati o precisati i disposti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2

(Disposizioni per tutte le attività economiche)

1. Sono consentite le attività di commercio al dettaglio, industriali, artigianali produttive, di commercio all'ingrosso, di servizi, artigianali di servizi nonché libero professionali, anche all'interno di grandi strutture e centri commerciali così come definiti all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. E' altresì consentita la modalità di vendita telefonica e/o telematica con consegna a domicilio. In caso di consegne a domicilio è fatto obbligo all'esercente di indicare preventivamente al cliente in modo esplicito l'eventuale spesa aggiuntiva per la consegna.

3. E' fatto obbligo al gestore del centro commerciale di presidiare e monitorare, all'interno delle aree comuni del centro, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del presente decreto - legge.

4. Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2020 n. 130. Nell'ambito delle proprie competenze è data facoltà alle Giunte di Castello di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

5. Sono consentite le attività di impresa di manutenzione, pulizia e sanificazione degli ambienti anche presso le abitazioni private.

6. Le attività di riparazione e ripristino da rendersi presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena o un isolamento devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile, la quale ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS. Tali interventi devono intervenire nel rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1 al presente decreto - legge, nonché delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con il Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

7. Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID-19 prevista all'Allegato 1 del presente decreto - legge, sono autorizzate all'apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure. Resta fermo l'obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID-19. Tali procedure vanno presentate all'Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e rappresentano la base di valutazione in corso d'opera. Le valutazioni in corso verranno concluse entro 30 giorni dalla presentazione ed eventuali suggerimenti in ordine a modifiche dei percorsi e delle procedure verranno comunicati entro tale data. Resta altresì l'obbligo per gli operatori delle attività sanitarie e socio-sanitarie private di cui al presente articolo di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus nei tempi e nei modi che l'ISS comunicherà ai diretti interessati.

8. E' consentita la consegna a domicilio nonché l'asporto per le strutture ricettive, per i servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari e più in generale per le attività di vendita di generi alimentari.

9. Sono consentite le attività di ristorazione e bar, delle strutture ricettive rivolte sia ai clienti della struttura sia ai clienti esterni non soggiornanti nella stessa.
10. Sono consentite le attività di centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, palestre private, scuole di danza e corsi di ballo rispettando le disposizioni di cui agli Allegati 1, 2, lettera d) e 6 del presente decreto - legge. Restano inibiti, dove presenti, l'uso della sauna e del bagno turco.
11. E' ripristinato il servizio mensa, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui agli Allegati 1, 2, lettera b) e 6 del presente decreto - legge. Per quanto riguarda quello sito presso l'Ospedale di Stato l'accesso è da intendersi riservato al solo personale in servizio presso l'ISS, e con modalità tali da non prevedere la presenza contemporanea di personale ospedaliero e personale amministrativo.
12. Sono ripristinate le attività edili, impiantistiche, cantieristiche, di cura e manutenzione di edifici, giardini e/o aree verdi. Sono consentite tutte le attività inerenti ai cantieri pubblici.
13. E' fatto obbligo al datore di lavoro delle attività di cui al presente articolo di informare i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare e sul corretto utilizzo degli adeguati presidi per evitare il contagio. E' fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui al presente comma. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute, possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all'Allegato 5 al presente decreto-legge. Le autocertificazioni devono essere conservate per un periodo di 14 giorni, trascorsi i quali le stesse devono essere distrutte. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 lettera a) del presente decreto-legge.
14. Si attuano, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di "lavoro dal domicilio", in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell'accordo alle realtà datoriali e sindacali, all'Ufficio Attività Economiche ed all'Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il "lavoro dal domicilio", unicamente per quei lavoratori per i quali, sulla base dell'organizzazione aziendale, si è optato per tale modalità, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti.
15. E' fatto obbligo, per tutti gli operatori economici, il rispetto delle disposizioni generali di cui agli Allegati 1 lettera a) e lettera b) e 6 del presente decreto - legge nonché delle eventuali misure aggiuntive specifiche per tipo di attività di cui all'Allegato 2, all'Allegato 3 e all'Allegato 7 del presente decreto - legge.
16. Chi richiede i servizi a domicilio di cui al comma 6 senza comunicare di essere sottoposto a quarantena o isolamento, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari da euro 1.000,00 (mille/00).
17. La violazione delle prescrizioni previste al presente articolo è punita con sanzione pecuniaria amministrativa ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto - legge.

Art. 3 *(Trasporti)*

1. E' riattivato il servizio di trasporto pubblico.

2. Il servizio di trasporto erogato sulla base di accordi internazionali sarà svolto nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggior percorrenza.
3. Il servizio di trasporto nazionale sarà svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida o i protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 condivisi tra la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento Protezione e Prevenzione dell'ISS.

Art. 4

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Allo scopo di evitare assembramenti in Tribunale e garantire appieno l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, si dispone quanto segue.
2. Per il periodo di ferie giudiziarie straordinario indicato all'articolo 8, comma 2, del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni nonché qualsiasi termine per il compimento di atti, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in cancelleria. Detti termini, ad esclusione degli atti da compiersi in giorni giuridici, ove siano venuti in scadenza in tale periodo sono prorogati di trenta giorni dalla conclusione del periodo di ferie straordinarie, fermo restando gli effetti della sospensione ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102 e dell'articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.
3. Le udienze rinviate d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 93/2020, cessato il periodo di ferie giudiziarie straordinario di cui al comma 2, sono fissate d'ufficio dai giudici, anche in deroga ai termini stabiliti dalla legge, nel rispetto dei turni stabiliti dal Dirigente per l'utilizzo dei locali idonei.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 il giudice può stabilire, previo accordo con le parti, che l'udienza in presenza sia sostituita da un contraddittorio meramente cartolare, mediante deposito di memorie entro il termine dell'udienza fissata. I giudici amministrativi di ogni grado dovranno provvedere al rinvio delle udienze di discussione già fissate al fine di garantire il rispetto del termine previsto per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, terzo periodo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
5. Il calendario giudiziario è modificato come segue: sono giorni giuridici i seguenti giovedì 28 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 25 giugno, 2 luglio, 9 luglio, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto.
6. La sospensione feriale estiva decorre dal 10 agosto al 6 settembre 2020 con tutti gli effetti previsti dalla legge sui processi penali, civili e amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dell'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Alla cessazione di tale periodo riprende in vigore il calendario giudiziario stabilito in via ordinaria con gli effetti previsti dalla legge per i processi civili, penali e amministrativi.
7. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine nel giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, come modificato dal presente decreto-legge, si stabilisce che le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì. Gli accessi degli avvocati saranno regolati con provvedimento organizzativo adottato dal Dirigente del Tribunale di concerto con l'Ordine degli Avvocati e Notai.
8. Per facilitare lo svolgimento degli incombenzi previsti dal comma 7 si stabilisce che la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale del personale amministrativo del Tribunale sia definito dal Direttore della Funzione Pubblica, sentito il Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
9. Tutte le attività da compiersi all'interno del Tribunale devono essere svolte nella rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale,

che dovranno essere attuate su disposizione del Dirigente, tenuto conto del numero massimo di operatori e utenti che la struttura del Tribunale è in grado di ospitare per gli accessi contemporanei.

10. E' disposta la prorogatio degli incarichi dei giudici venuti in scadenza tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 sino al 30 giugno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 5

(Disposizioni relative agli ordini professionali)

1. Allo scopo di consentire l'organizzazione per il reperimento di spazi idonei ai fini dello svolgimento delle adunanze assembleari degli ordini professionali, il termine relativo all'approvazione dei bilanci di cui all'articolo 31 della Legge 20 febbraio 1991 n. 28 è prorogato al 30 ottobre 2020.

2. Allo scopo di consentire il recupero delle attività di tirocinio professionale non svolte durante il trascorso periodo di ferie giudiziarie straordinario, la sessione estiva dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato e notaio si terrà nel corso del bimestre agosto-settembre del corrente anno. All'esame sono ammessi solamente coloro che ne fanno domanda entro il giorno di venerdì 31 luglio 2020.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo permangono in vigore sino alla loro espressa abrogazione.

Art. 6

(Misure di prevenzione nel settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale)

1. Con riferimento al settore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, si adottano le seguenti misure:

- a) permane la sospensione dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia, pubblici e privati fino al 30 giugno 2020;
- b) la Scuola dell'Infanzia ricomincia con attività didattica in presenza a partire dall'8 giugno e sino al 25 giugno 2020. A seguire nei plessi della scuola dell'infanzia si terranno i centri estivi fino alla fine del mese di agosto 2020;
- c) la Scuola Elementare prosegue con l'attività didattica a distanza sino al 10 giugno 2020, data di termine delle lezioni. A partire dal 22 giugno 2020 nei plessi della scuola elementare si terranno i centri estivi fino alla fine del mese di agosto 2020;
- d) le aree gioco all'interno dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, saranno accessibili ai bambini che frequentano i centri estivi in ragione della sanificazione effettuata regolarmente dal personale non docente;
- e) la Scuola Media Inferiore, la Scuola Secondaria Superiore ed il CFP-UPAL proseguono l'attività didattica a distanza sino al 10 giugno 2020, data di termine delle lezioni;
- f) in deroga alla vigente normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico nonché le ulteriori eventuali modifiche al calendario scolastico 2019/2020 ed il calendario scolastico 2020/2021 sono proposti dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione;
- g) fermo restando quanto previsto dalle superiori lettere, la riammissione nei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico nel solo caso in cui durante il periodo di sospensione delle

attività didattiche il minore abbia sofferto di malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Per evitare assembramenti presso i locali della pediatria, ove possibile tale certificazione dovrà venire richiesta dai genitori tramite e-mail o lettera al reparto di pediatria.

2. A partire dall'1 giugno 2020 le attività didattiche dell'Istituto Musicale Sammarinese e dell'Università degli Studi possono svolgersi in presenza secondo le modalità di sicurezza condivise tra gli Istituti e le competenti autorità sanitarie.

Art. 7

(Disposizioni per il personale docente dell'IMS)

1. A parziale modifica dell'articolo 6 del Decreto – Legge 27 maggio 2020 n. 92 il trattamento retributivo da riconoscersi durante il periodo marzo 2020 - agosto 2020 in favore del personale docente dell'Istituto Musicale Sammarinese (IMS) che abbia erogato didattica a distanza è definito dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dell'Istituto medesimo in seguito a trattativa con le organizzazioni sindacali, tenuto anche conto di quanto già stabilito negli accordi relativi alle retribuzioni degli insegnanti di ogni ordine e grado.

2. Il livello e le modalità della prestazione lavorativa da rendersi da parte del personale docente dell'IMS tramite strumenti telematici ed informatici sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione dell'Istituto medesimo, tenendo conto di quanto definito dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento Istruzione con riferimento ai docenti delle scuole primaria e secondarie e del CFP-UPAL.

Art. 8

(Interventi educativi per alunni con disabilità)

1. E' dato mandato alla Segreteria di Stato per l'Istruzione, con la collaborazione della Segreteria di Stato per la Sanità per quanto riguarda le garanzie dei presidi, di attivare, approntando le migliori modalità e fino al termine del corrente anno scolastico, interventi educativi rivolti agli alunni con disabilità, a partire dalle buone pratiche già poste in essere nel periodo di sospensione delle attività in presenza da parte degli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado, con il loro coinvolgimento. Per la scuola elementare gli interventi proseguiranno sino al 18 giugno 2020, per la scuola dell'infanzia e per i servizi socio-educativi per la prima infanzia sino al 25 giugno 2020, per la scuola media inferiore fino al 18 giugno 2020.

Art. 9

(Interventi relativi ai centri diurni dedicati alla disabilità)

1. Sono riavviate le attività erogate dai centri diurni dedicati alla disabilità.

2. L'UOS Disabilità e Assistenza Residenziale è delegata a realizzare specifici protocolli per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori secondo le indicazioni del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

3. Sono riavviate le attività del centro diurno afferente al Servizio Salute Mentale.

4. Il Servizio Salute Mentale è delegato a realizzare specifici protocolli per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori secondo le indicazioni del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 10

(Trattamento retributivo dei lavoratori pubblici interessati da assenza dal servizio o riduzioni dell'orario lavorativo e disposizioni speciali per gli orari di ingresso ed uscita nelle sedi di lavoro e per il godimento di ferie e recuperi)

1. Allo scopo di allineare il trattamento dei lavoratori pubblici a quello applicato nel settore privato per fare fronte alla contrazione di operatività dell'Amministrazione e delle imprese ed operatori economici legata all'emergenza di sanità pubblica in corso, ai dipendenti pubblici le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza permangono interessate da riduzione dell'attività nonché le cui sedi di lavoro non siano state ritenute idonee dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dalla UOS Medicina e Igiene del Lavoro in relazione alle misure igienico sanitarie di gestione dell'emergenza da COVID-19 è applicato, per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate, un trattamento retributivo ridotto (TRR ordinario), a carico del Bilancio dello Stato.
2. I dipendenti in TRR ordinario possono essere richiamati in servizio per svolgere attività coerenti con il rispettivo profilo di ruolo (PDR) anche presso unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato diverse da quelle di appartenenza, su disposizione dei competenti Dirigenti e Direttori, in accordo con la Direzione Generale della Funzione Pubblica. L'individuazione dei dipendenti da richiamarsi in servizio avviene nel rispetto del principio di rotazione. In tale evenienza, si interrompe il periodo di godimento del TRR con il ripristino dell'ordinaria retribuzione.
3. L'accesso al TRR può, altresì, avvenire su richiesta volontaria (TRR volontario) di dipendenti del Settore Pubblico Allargato e subordinatamente a nulla osta del competente Dirigente che non potrà richiedere la sostituzione del dipendente interessato o il conferimento di incarico su medesimo PDR previsto dal fabbisogno dell'UO o articolazione organizzativa. Il rientro in servizio del dipendente in TRR su base volontaria avviene su istanza del dipendente medesimo indirizzata ai competenti Dirigente ed Ufficio del Personale.
4. Il TRR ordinario è determinato nella misura del 50% del piede retributivo e degli scatti di anzianità, mentre quello volontario è stabilito nella misura del 50% del solo piede retributivo. Il TRR non può superare la retribuzione prevista dall'articolo 13, comma 5 della Legge 31 marzo 2010 n. 73. E', comunque garantito ai soggetti che accedono al TRR un importo minimo mensile di euro 700,00 (settecento/00), fatto salvo il caso in cui la retribuzione originaria sia inferiore a tale soglia minima; in quest'ultimo caso verrà riconosciuta al dipendente l'intera retribuzione originaria.
5. I dipendenti in TRR possono godere di congedi ordinari e recuperi residui di anni precedenti a quello corrente nonché dei congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari di spettanza per l'anno 2020 durante il godimento dei quali la retribuzione è piena ed ordinaria. In deroga alle norme generali, i dipendenti in TRR non volontario richiamati in servizio per un orario ridotto rispetto a quello ordinario dell'unità od articolazione organizzativa di appartenenza possono frazionare in ore i giorni di congedo.
6. In via eccezionale, il godimento da parte dei pubblici dipendenti dei giorni di congedo ordinario di pertinenza del corrente anno 2020 può avvenire entro il mese di giugno 2021, nel rispetto di massimo sette periodi di fruizione, anziché degli ordinari sei periodi. I giorni di congedo ordinario relativi ad anni precedenti al 2020 per i quali sia stato già autorizzato il godimento straordinario entro il 30 giugno 2020 possono essere fruiti entro il 31 ottobre 2020. I recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito autorizzata dal competente Capo del Personale possono essere effettuati, anziché entro il termine ordinario dei successivi sei mesi, entro il termine di un anno.
7. Allo scopo di scaglionare gli accessi e le uscite dei dipendenti nelle sedi di lavoro pubbliche, è riconosciuta una flessibilità di trenta minuti ingresso ed egreso rispetto agli ordinari orari osservati nelle UO ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato, salvo diversa disposizione delle competenti Direzioni Generali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati dell'Azienda Autonoma di Stato per il Lavori Pubblici (AASLP), nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A. indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 in merito al recupero delle ore di flessibilità.

Art. 11

(Disposizioni relative all'Amministrazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n. 66 nonché le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n. 93 permangono efficaci sino al termine dell'emergenza sanitaria dichiarato dal Congresso di Stato con apposito provvedimento.

2. Le disposizioni contenute nell'accordo perfezionato fra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e) del Decreto - Legge n.93/2020 hanno pieno effetto dal 1 maggio 2020 mentre quelle dettate dall'Allegato 4 al Decreto - Legge n.66/2020 hanno efficacia sino al 30 aprile 2020. La prescrizione di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91 relativa all'obbligo di preventiva fruizione del 50% delle ferie non si applica al genitore che sia dipendente pubblico con qualifica/profilo di ruolo di docente nelle scuole di ogni ordine e grado e nel Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

Art. 12

(Screening sierologico sulla forza lavoro sammarinese)

1. Al fine di sostenere l'attività lavorativa, per contenere il rischio di contagio a fronte dell'incremento della mobilità dei lavoratori, è avviato uno screening sierologico per l'identificazione di anticorpi IgM e IgG verso SARS-CoV-2, sulla forza lavoro attiva sammarinese.

2. L'attività di screening non sostituisce nessuna delle misure di contenimento già prescritte dai decreti-legge in vigore, che devono già essere state implementate nell'ambiente di lavoro, oltre ad eventuali misure incrementali adottate dall'impresa.

3. L'attività di screening individua le gradualità dei prelievi in base al numero degli occupati alla data del 31 marzo 2020. I criteri e le modalità organizzative sono stabilite dall'ISS e avranno cura di coinvolgere il medico del lavoro eventualmente incaricato.

4. L'impossibilità di effettuare il test per causa non imputabile all'ISS o il rifiuto alla misura definita al comma 1, da parte del lavoratore, comporta, per il medesimo, una astensione obbligatoria temporanea dal lavoro senza accesso ad alcuna delle misure di sostegno al reddito, fino ad esecuzione del test che verifichi esito negativo, o in caso di ulteriore rifiuto fino alla cessazione dell'emergenza COVID-19. Le assenze dal lavoro di cui al presente comma non costituiscono causa giustificativa del licenziamento. I lavoratori che si rifiutano di effettuare il test, ma che prestano servizio lavorativo dal domicilio, così come regolato dalle norme vigenti, hanno diritto a continuare l'attività lavorativa fino all'interruzione di tale modalità di lavoro.

5. A fronte dell'esecuzione del test, all'ISS viene riconosciuta, da parte del datore di lavoro, una parziale compartecipazione alla spesa della prestazione fissata in euro 15,00 (quindici/00) cadauna.

6. Il lavoratore assente per ferie o missioni di lavoro all'estero, che per tale ragione non possa effettuare il test alla data della prenotazione, non perde il diritto ad alcuna misura di sostegno al reddito nel caso in cui dia la disponibilità a sottoporsi al test non appena rientri in Repubblica.

Art. 13 *(Sanzioni)*

1. Fatto salvo che non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) da applicarsi immediatamente all'atto dell'accertamento e limitatamente alle attività economiche la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dai Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo deve essere comunicata entro il giorno successivo all'Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge da parte delle attività di cui all'Allegato 4 del presente decreto-legge, nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui al medesimo allegato (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

3. Per la sanzione di cui al comma 2 è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

4. Il mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto-legge, ove non previsto espressamente, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 2.000,00 (duemila/00).

5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma è fissato in 60 giorni.

Art. 14 *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto - legge producono effetti a partire dalle ore 00.01 di lunedì 1 giugno 2020 fino alla fine dell'emergenza sanitaria salvo diverse disposizioni contenute nei singoli articoli.

2. E' facoltà del Congresso di Stato ovvero delle singole Segreterie competenti per materia dettare disposizioni interpretative ed applicative del presente decreto - legge.

3. I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti nonché nell'ambito delle attività del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ivi comprese le attività di polizia ed ogni altra ad esso connesse vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.

4. Il Congresso di Stato, in via straordinaria, per la vigenza del presente decreto-legge e in funzione dell'evoluzione epidemiologica, è autorizzato, nel rispetto delle sue prerogative e competenze, ad adottare apposite delibere con le quali ampliare o restringere il novero delle attività da assoggettare alle disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili. È

prerogativa del Congresso di Stato, con apposita delibera, modificare altresì le date di apertura e gli allegati connessi alle misure delle suddette attività.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO 1 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

a) Misure igienico-sanitarie (valide per chiunque, sia nel proprio domicilio che fuori da esso):

1. misurarsi quotidianamente la temperatura corporea e non uscire di casa nel caso in cui sia superiore a 37,5°C;
2. lavarsi spesso le mani. Tutti i locali pubblici, privati, posti di lavoro e luoghi di aggregazione hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli operatori e dei fruitori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
4. rispettare l'igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o all'interno della piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
5. mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
6. è proibito l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate e similari, anche durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
9. pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di ipoclorito o alcol così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto legge ;
10. usare la mascherina ogni qual volta si entri in contatto con altre persone;
11. usare guanti monouso quando si entra in contatto con oggetti che anche altre persone potrebbero maneggiare, oppure igienizzare le mani ad ogni contatto con essi.

b) Misure igienico sanitarie comuni ad ogni attività economica:

1. gli utenti/clienti delle attività in esame non possono accedere agli esercizi in presenza di temperatura superiore ai 37,5 °C o in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
2. obbligo per utenti/clienti di utilizzo di mascherina e guanti oppure di igienizzare le mani, per accedere nei luoghi o ambienti chiusi;
3. obbligo di utilizzo di mascherine, e guanti oppure igienizzare le mani, per ogni operatore che ha contatto con gli utenti/clienti;
4. garantire ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare vicino agli ingressi, a tastiere, sistemi touch e sistemi di pagamento;
5. obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
6. garantire la frequente sanificazione degli ambienti, ed in particolare delle superfici che possano venire in contatto con clienti/operatori, così come previsto nell'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
7. ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
8. sanificazione dei POS Smac e POS pagamento dopo ogni utilizzo, utilizzo di guanti monouso per la gestione della cassa oppure sanificazione delle mani ad ogni operazione;
9. al fine di evitare la diffusione del contagio, l'eventuale organizzazione dei turni lavorativi nelle attività economiche deve avvenire, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e/o del dipendente, attraverso il mantenimento dello stesso turno per ogni lavoratore. E' fatto obbligo al datore di lavoro di annotare eventuali variazioni all'interno dei singoli turni di

lavoro. Non devono inoltre avvenire sovrapposizioni di turni nel ciclo produttivo e si raccomanda di evitare forme di contatto fra i turni e nei cambi di personale nei turni;

10. garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente puliti e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
11. se è presente il servizio igienico, lo stesso può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente decreto legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;

ALLEGATO 2 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n. 96)

Misure speciali per le attività di servizi che prevedono contatti con il cliente (ad es. centri estetici – parrucchiere – massaggiatori estetici), aggiuntive a quelle dell'Allegato 1:

a) Servizi alle persone:

1. E' fatto obbligo di gestire l'afflusso della clientela mediante appuntamento. L'elenco delle presenze dei clienti deve contenere nome, cognome, codice ISS/CF e numero di telefono e deve essere conservato per un periodo di 14 giorni, trascorsi i quali lo stesso deve essere cancellato. Entro tale termine l'elenco deve essere esibito a prima richiesta alle Autorità competenti;
2. L'attività deve in ogni caso essere organizzata in modo da evitare sovrapposizioni in fase di ingresso, uscita, pagamenti, etc.;
3. Garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente puliti e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
4. L'attività deve organizzarsi al fine di garantire che all'interno della stessa vi sia la presenza di:
 - un cliente e un operatore fino a 39 mq;
 - due clienti e due operatori tra 41 e 79 mq;
 - non più di quattro operatori e quattro clienti tra 81 e 119 mq;
 - oltre i 119 mq è possibile operare liberamente ferma restando l'applicazione di tutti i presidi previsti e il rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti;
 - in presenza di cabine all'interno del salone è consentito l'accesso di un ulteriore cliente per ogni cabina il quale deve sostare all'interno della stessa. Tale cabina deve essere adeguatamente arieggiata e, dopo ogni servizio, debitamente sanificata.
5. Le postazioni di lavoro devono essere distanziate di almeno due metri l'una dall'altra;
6. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori;
7. Obbligo di utilizzo di mascherina per ogni operatore e cliente;
8. Operatore e cliente devono sempre indossare guanti monouso. Per i servizi laddove non è possibile da parte dell'operatore e/o del cliente l'uso dei guanti monouso, l'operatore deve provvedere alla sanificazione della parte da trattare prima di eseguire la prestazione e prestare particolare attenzione a non portare le proprie mani sul volto, deve provvedere altresì ad igienizzare con regolarità, durante il trattamento, le mani o sostituire i guanti;
9. Obbligo di indossare occhiali protettivi o schermo facciale per trattamenti con produzione di aerosol (pedicure, manicure, lavaggio capelli, ecc.); Tali attività dovranno essere svolte in ambienti separati fisicamente o con finestra aperta verso l'esterno, oppure in assenza di altri clienti;
10. Obbligo di sanificazione del locale a fine giornata lavorativa e comunque alla fine di ogni turno lavorativo con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
11. Restano sospesi tutti i servizi che non possono essere effettuati senza l'utilizzo della mascherina (barba, pulizia del viso, trucco, depilazione labbro superiore, etc.);
12. Privilegiare l'utilizzo di materiali monouso; i materiali/strumenti/attrezzature da riutilizzarsi dovranno essere sanificati con adeguato trattamento (per esempio: sterilizzazione mediante autoclave, alta disinfezione chimica tramite acido peracetico, alcool per materiali plastici - spazzole, pettini, ecc.);
13. L'operatore deve utilizzare camici preferibilmente monouso da sostituire tra un cliente e quello successivo. I camici, se non monouso, devono essere sanificati o lavati ad alta temperatura con prodotti disinfettanti idonei;

14. Ogni strumento – attrezzatura ad uso promiscuo non monouso (lettini, ecc.) deve venire sottoposto ad accurata sanificazione tra un cliente e quello successivo con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
15. Il materiale fornito al cliente (camici, asciugamani, ecc.) deve essere preferibilmente monouso oppure deve essere stato sottoposto a lavaggio ad alta temperatura con prodotti disinfettanti idonei;
16. Ogni attività deve redigere ed applicare delle procedure che riguardino tutte le misure da mettere in atto durante l'esercizio, che riguardino in particolare:
 - a) le pulizie, indicando chi le svolge, le tempistiche e periodicità, le modalità, i prodotti utilizzati tenendo conto delle indicazioni per le pulizie con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
 - b) le accortezze messe in atto in relazione all'emergenza, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le modalità di utilizzo degli stessi;
17. Se è presente il servizio igienico, lo stesso può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale.

b) attività della ristorazione: ristoranti, pizzerie, self-service, mense, pub, bar, piadinerie, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari:

1. Predisporre all'entrata del locale, come pure nella zona del bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
2. Obbligo, nel caso in cui non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m, di dotare la postazione/banco/cassa di pannello per la separazione fisica;
3. L'orario della fruizione del servizio può essere esteso per favorire un afflusso diluito della clientela;
4. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività in merito alle regole da rispettare e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
5. Obbligo di sanitizzazione tra un utente e l'altro di ogni spazio comune (spogliatoi, servizi igienici, aree reception o di attesa ecc.). Il servizio igienico può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;
6. Devono essere messi a disposizione asciugamani e salviette monouso nell'area dei lavabo;
7. Obbligo di rimuovere, dagli spazi comuni, qualsiasi oggetto non sanitizzabile;
8. Eliminare dai banconi tutto quanto possa essere a utilizzo comune (ad es. arachidi, salatini ecc.);
9. La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di cui all'Allegato 1 lettera a) punto 5; Tale disposizione non si applica ai nuclei di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
10. I clienti vengono fatti accomodare nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Il distanziamento di 1 metro tra i tavoli può essere ridotto solo ricorrendo a pannelli per la

separazione fisica adeguati a prevenire il contagio tramite droplet. I nuclei di conviventi possono sostare in unico tavolo senza il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro solo a seguito di sottoscrizione di apposita autocertificazione/dichiarazione come da Allegato 7 del presente decreto – legge firmata dal capofamiglia o dai singoli componenti del nucleo di conviventi. Le autocertificazioni/dichiarazioni devono essere conservate per un periodo di 14 giorni, trascorsi i quali le stesse devono essere distrutte. Entro tale termine l'autocertificazione/dichiarazione deve essere esibita a prima richiesta alle Autorità competenti;

11. La sala deve garantire che i tavoli usati dai clienti siano disposti in modo tale che la distanza tra un tavolo e l'altro sia di almeno 1 metro oppure che il retro di una sedia occupata sia di almeno 1 metro dal retro della sedia occupata del tavolo successivo;
12. Obbligo di sanitizzare i menù dopo ogni uso. Si consiglia l'adozione di menù digitali su dispositivi dei clienti o in modalità che evitino il contatto;
13. Obbligo di consegnare il conto direttamente al tavolo. Le fasi di pagamento devono anch'esse avvenire direttamente al tavolo. Tale disposizione non si applica in caso di servizio di asporto, ai self-service ed alle mense;
14. Le macchine e le apparecchiature per l'intrattenimento nonché le slot machine possono essere utilizzate dai clienti solamente a seguito di sanificazione dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione e con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge. Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza interpersonale. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo.
15. I tavoli e le sedie devono essere sanitizzati ad ogni cambio cliente;
16. Arieggiare frequentemente i locali dell'attività;
17. Obbligo per il personale di indossare la mascherina;
18. Obbligo per il personale di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente;
19. Obbligo di cambio della biancheria da tavolo, ove in uso, ad ogni cambio di cliente; dove non sia previsto tovaglie coprente interamente il tavolo occorre garantire l'igienizzazione dei tavoli ad ogni cambio di cliente;
20. La biancheria di sala usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito;
21. Dopo ogni servizio devono essere sanitizzate anche tutte le superfici della sala, della cucina, dei banconi e delle altre superfici presenti, oltre a tavoli e sedie;
22. Evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
23. Per le specifiche attività di self service, le stesse possono avvenire sia con servizio al tavolo che a buffet (in modalità display); se a buffet display, gli ospiti devono entrare in contatto solo con il proprio cibo; il servizio è effettuato da personale sempre munito di mascherina e guanti monouso e non self service da parte dei clienti;
24. Per il lavaggio dei piatti e delle stoviglie (anche quelle non utilizzate ma comunque presenti ed a disposizione degli ospiti) devono essere utilizzate le procedure abitudinali con lavaggi ad alte temperature (60/70°), oltre all'ausilio di prodotti ad alto contenuto di tensioattivi e sanificanti. L'asciugatura deve essere effettuata con asciugamani di carta monouso o panni precedentemente lavati a 90° da sostituire ad ogni utilizzo;
25. Il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
26. Indisponibilità dell'uso di appendiabiti o guardaroba da parte dei clienti;

27. Ai visitatori esterni (es. fornitori, rappresentanti, imprese di pulizie, manutentori, etc.) sono applicate le stesse disposizioni previste all'Art. 4 del decreto - legge 3 maggio 2020 n. 68 nonché all'allegato 1 e ove possibile devono seguire procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti;
28. L' esercente ha l'obbligo di informare i propri dipendenti in merito a:
 - a. modalità di accesso al locale;
 - b. modalità di gestione dei visitatori esterni (impresa di pulizia, addetti manutenzione, fornitori, rappresentanti, etc.) e dei clienti;
 - c. sanitizzazione;
 - d. precauzione igienico-sanitarie;
 - e. rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - f. controllo/gestione degli spazi comuni;
 - g. gestione di una persona sintomatica.

c) Strutture ricettive:

1. Piano d'Azione: ogni struttura deve predisporre un Piano d'Azione che tenga conto degli spazi della struttura, dei punti sensibili di aggregazione e del contatto fra il pubblico, delle possibili problematiche per ogni settore o comparto, con l'elenco delle zone più a rischio (ascensori, corrimani, tavoli, sedute, interruttori superfici, etc.) e le conseguenti azioni di prevenzione e sanificazione. Il Piano d'Azione deve essere redatto dal Titolare, dall'RSPP o da altro soggetto qualificato dallo stesso designato;
2. Log book: ogni struttura deve avere un registro delle azioni dove vengono indicate le azioni di sanificazione giornaliere effettuate per ogni reparto;
3. Formazione: il Titolare è tenuto ad organizzare una formazione del personale e dei briefing periodici di aggiornamento in merito a:
 - a. modalità di accesso;
 - b. modalità di gestione dei visitatori esterni (impresa di pulizia, addetti manutenzione, fornitori, rappresentanti, etc.) e dei clienti;
 - c. sanitizzazione (delle varie parti della struttura ricettiva e delle postazioni di lavoro);
 - d. precauzioni igienico-sanitarie;
 - e. rispetto del distanziamento sociale e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - f. controllo/gestione degli spazi comuni;
 - g. gestione di una persona sintomatica;
4. Al fine di evitare assembramenti e limitare la fruizione contemporanea del personale nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, etc.) è limitata la presenza e, dove possibile, sono regolamentati i flussi con percorsi dedicati. Se possibile, devono essere favoriti turni di lavoro con orari scaglionati di ingresso/uscita;
5. Fornitori: per l'accesso di fornitori esterni saranno individuate nel Piano d'Azione le adeguate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite e dedicate dove possibile, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e la clientela;
6. Aziende esterne di servizi: deve essere ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, con riferimento alle aziende di servizi (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi devono essere informati su tutte le regole adottate dalla struttura ricettiva in materia di riduzione dei rischi da contagio COVID19 a cui dovranno sottostare;
7. Attività di informazione: devono essere apposti cartelli/avvisi e dépliant informativi (comportamenti da tenere, riconoscimento dei sintomi, etc.) nei luoghi maggiormente visibili e di transito nella struttura;
8. Pulizia generale della struttura:

- a. viene garantita la ventilazione periodica di tutti i locali e gli ambienti, sia quelli frequentati dai clienti come pure quelli frequentati dai dipendenti;
 - b. particolare attenzione deve essere data alla pulizia e sanificazione degli oggetti che maggiormente vengono a contatto con le persone quali corrimani, maniglie, interruttori, sedute, tavoli, superfici, etc. prevedendo un'attività di pulizia e igienizzazione intensificata (almeno 2 volte al giorno);
 - c. ad ogni fine turno deve essere garantita la pulizia e la sanificazione delle postazioni e delle strumentazioni di lavoro degli uffici e dei vari reparti produttivi della struttura ricettiva (tastiere, schermi touch, mouse, etc.);
 - d. per le operazioni di sanitizzazione, la struttura ricettiva assicura il corretto svolgimento in due fasi: la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione con prodotti contenenti cloro attivo o prodotti a base alcolica, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge.;
 - e. il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
 - f. obbligo per il personale addetto alle fasi di pulizia di indossare la mascherina; Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);
 - g. obbligo per il personale addetto, durante le fasi di pulizia, di usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente. Ulteriori indicazioni in relazione ai dispositivi di protezione individuale sono indicati dal RSPP e comunque congrui in relazione ai prodotti utilizzati ed adatti a ridurre il rischio di contagio (particolari tipologie di guanti, occhiali, visiere, cuffie, camici, etc.);
 - h. per la raccolta dei rifiuti utilizzare sacchetti per rifiuti a rischio biologico o in alternativa inserire i rifiuti in un doppio sacchetto;
 - i. collocare dispenser di soluzione idroalcolica nei luoghi di maggior passaggio per favorire l'igiene frequente delle mani sia dei clienti così come del personale;
 - j. evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
 - k. si dispone la sanificazione ed il trattamento dell'acqua alla rimessa in esercizio dell'impianto per evitare la crescita eccessiva di microrganismi ed il rischio di legionella. Occorre aprire più rubinetti contemporaneamente, in modo da garantire un flusso sufficientemente forte nelle condotte di distribuzione. Il lavaggio va fatto in maniera separata per acqua fredda e per acqua calda. L'acqua deve scorrere per almeno 5 minuti. Tale operazione va ripetuta ogni 3 giorni facendo scorrere l'acqua calda ad almeno 55° e l'acqua fredda, evitando la formazione di aerosol. E' inoltre necessario decalcificare e disinfettare i soffioni delle docce ed i rompigitto dei rubinetti ad esempio immergendoli in aceto per almeno 30 minuti;
 - l. obbligo di sanificazione e pulizia periodica costante dei filtri di riscaldamento e aria condizionata, e controllo sul corretto funzionamento della ventilazione;
 - m. si dispone di controllare periodicamente il corretto funzionamento delle lavastoviglie, delle lavatrici e dei sistemi automatici di dosaggio prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione.
9. Camere:
- a. in ogni piano (in prossimità delle scale e/o dell'ascensore) deve essere predisposta una postazione di idroalcolica per il lavaggio delle mani;
 - b. durante le operazioni di pulizia della camera l'ospite non deve essere presente;
 - c. provvedere ad arieggiare la stanza prima di iniziare le operazioni di pulizia;

- d. per le operazioni di sanitizzazione, almeno giornaliera, il personale addetto procede in due fasi: la pulizia effettuata con comuni detergenti, a cui deve seguire sempre la disinfezione con prodotti contenenti cloro attivo o prodotti a base alcolica, con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge.
 - e. il materiale di pulizia (panni, salviette e quanto necessario per la pulizia e la spolveratura) deve essere monouso o successivamente ad ogni utilizzo lavato a 90° con additivo igienizzante; non usare un panno utilizzato per eliminare lo sporco per asciugare o lucidare superfici pulite;
 - f. la pulizia deve riguardare tutte le superfici che sono venute a contatto con l'ospite (comodini, scrivania, tavolini, suppellettili, telefono, telecomando, maniglie pulsantiere, maniglie, cassette di sicurezza etc.);
 - g. è opportuno eliminare dalle stanze tappeti o qualsiasi oggetto non sanitizzabile;
 - h. se è presente il frigorifero, ad ogni cambio dell'ospite bisogna sanitizzare le confezioni integre presenti nel frigorifero e sanitizzare internamente ed esternamente il frigorifero;
 - i. il cambio giornaliero della biancheria deve evitare innalzamento di polvere nell'aria;
 - j. la biancheria usata deve essere collocata in sacchi o contenitori chiusi per evitare il contatto con la linea del pulito;
 - k. è consigliata ogni altra forma di sanitizzazione utile a ridurre il rischio batteriologico dell'ambiente.
10. Ricevimento/Reception:
- a. obbligo di posizionare in maniera visibile segnaletica informativa di sicurezza generale incluso l'apposito numero 0549/994001 per informazioni sanitarie relative all'emergenza sanitaria da COVID-19 istituito presso l'ISS;
 - b. obbligo, nel caso in cui non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m, di dotare la postazione/banco/cassa di pannello per la separazione fisica;
 - c. utilizzare cesto/box chiuso per la consegna delle chiavi/schede magnetiche da parte dell'ospite in partenza;
 - d. obbligo di avere a disposizione termometro a infrarossi frontale per misurare la temperatura corporea;
 - e. obbligo di disporre di mascherine e guanti monouso sia per il personale che per clienti che ne arrivassero sprovvisti in caso di necessità di utilizzo;
 - f. obbligo di sanitizzare le chiavi/schede magnetiche delle stanze ad ogni cambio ospite;
 - g. obbligo di sanitizzare il banco della reception ad ogni passaggio di cliente;
 - h. ridurre per quanto possibile i tempi di sosta della clientela per le operazioni di registrazione in ingresso ed in uscita (check-in/check-out). Devono essere agevolate le modalità di registrazione digitale con invio preventivo se possibile di copia digitale dei documenti di identità e/o altri documenti necessari oppure per via telefonica;
 - i. in caso di prenotazioni plurime (gruppi, gruppi familiari, etc.) invitare il capogruppo/capofamiglia a fare da tramite per una procedura unica di registrazione in ingresso ed in uscita (check-in/check-out) e per tutte le altre esigenze di contatto diretto alla reception;
 - j. obbligo del personale di indossare guanti monouso per la movimentazione dei bagagli;
 - k. il parcheggio dell'eventuale autovettura deve preferibilmente essere effettuato dall'ospite. Se ciò non è possibile, prima di accedere all'autovettura l'addetto al parcheggio deve indossare guanti monouso e la mascherina, aerare l'abitacolo e assicurarsi che l'aria condizionata sia spenta.
11. Ristorazione/colazione e bar: per le attività di ristorazione si applica quanto previsto alla lettera b) del presente allegato
12. Ascensore: l'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo di conviventi/occupanti la stessa camera.

13. Ulteriori misure per strutture all'aria aperta-campeggi ad integrazione di quelle già indicate per le strutture ricettive
 - a. possono accedere alla struttura solo ospiti con regolare registrazione;
 - b. tutti gli ospiti devono indossare un braccialetto identificativo, al fine di facilitare l'attività di sorveglianza;
 - c. eventuali visite giornaliere da parte di esterni a clienti alloggiati in struttura sono consentite previa accettazione dagli stessi delle medesime procedure attivate per i clienti regolarmente alloggiati;
 - d. le aree ecologiche ed i bidoni dei rifiuti saranno svuotati giornalmente e sanitizzati nei punti di contatto;
 - e. deve essere predisposta, all'entrata di ogni area ecologica, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
 - f. per quanto riguarda i servizi igienici comuni, ogni struttura deve definire le proprie policy all'interno del Piano d'Azione, nel rispetto delle norme di sanitizzazione e distanziamento interpersonale;
 - g. le attività commerciali, i bazar, i supermercati, i ristoranti, i bar e qualsiasi ulteriore servizio fornito all'interno della struttura deve rispettare le misure individuate e previste per il rispettivo settore;

d) Misure speciali in riferimento all'attività motoria e sportiva aggiuntive a quelle dell'Allegato 1 del Decreto Legge:

1. I clienti/utenti non sono ammessi alle attività sportive o motorie in presenza di temperatura superiore a 37,5° C o in presenza di sintomi influenzali o respiratori;
2. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C), il datore di lavoro è tenuto ad isolare il clienti/utenti, a contattare l'apposito numero 0549-994001 istituito presso l'ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall'Allegato n.1 lettera a) del presente decreto-legge.
3. Obbligo di segnaletica informativa all'ingresso dell'attività, per comunicare le norme a clienti ed operatori ed anche per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata, e, laddove possibile, di separazione degli accessi in entrata e in uscita;
4. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; Deve essere tenuto l'elenco delle presenze dei clienti che deve contenere nome, cognome, codice ISS/CF e numero di telefono e deve essere conservato per un periodo di 14 giorni, trascorsi i quali lo stesso deve essere cancellato. Entro tale termine l'elenco deve essere esibito nel caso in cui le Autorità competenti ne facessero richiesta;
5. Organizzare gli spazi negli spogliatoi in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. E' consentito l'utilizzo delle docce con un accesso contingentato e controllato per evitare assembramenti. Il servizio igienico, può essere utilizzato dai clienti/utenti solamente se sanificato dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 del Decreto Legge 15 maggio 2020 n. 78 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)). Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale, durante l'utilizzo dello spogliatoio è d'obbligo l'uso della mascherina ed è a disposizione apposito gel sanificante; all'interno del singolo spogliatoio è consentito l'uso di un solo phon per volta;
6. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree (sala pesi/sala fitness/vasca), il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
 - a. almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,

- b. almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa e/o alle attività coristiche);
 - c. almeno 2 metri con un indice di 7 mq di superficie per persona nelle piscine;
7. Laddove fosse necessario un contatto fisico tra cliente/utente ed istruttore, quest'ultimo deve essere munito di mascherina e guanti monouso o sanificare le mani prima di ogni contatto con il cliente/utente. E' comunque necessario ridurre al minimo i contatti tra istruttore e cliente/utente. Non sono consentiti in ogni caso contatti fra clienti/utenti fatto salvo che questi non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Il presente comma non si applica ai contatti in vasca tra cliente/utente ed istruttore.
 8. Predisporre all'entrata dell'attività, come pure nella zona reception/bancone/cassa e nell'area toilette, una postazione di soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani;
 9. Le macchine e gli attrezzi ad uso promiscuo devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 del Decreto Legge 15 maggio 2020 n. 78 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)). Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale e a cui è messo a disposizione tutto il necessario. Nei pressi di ogni macchina deve essere presente una stazione con gel o guanti monouso. E' inibito l'uso di macchine ed attrezzi che non possono essere sanificati; si sconsiglia l'uso "a circuito" degli attrezzi senza opportuna sanificazione;
 10. Obbligo di sanificazione dei locali a fine giornata lavorativa e comunque alla fine di ogni turno di accesso con le modalità previste dall'Allegato 6 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)) al presente Decreto Legge;
 11. Non condividere borse, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro; si consiglia di utilizzare un tappetino personale che comunque non va scambiato con altri utenti;
 12. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. Gli armadietti devono essere sanificati dopo ogni utilizzo con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione, con le modalità previste dall'Allegato 6 del Decreto Legge 15 maggio 2020 n. 78 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)). Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale; l'accesso alle sale deve avvenire con calzature diverse da quelle utilizzate esternamente alla palestra, alla piscina o alla sala dove viene effettuata l'attività e possibilmente con la suola sanificata con gli adeguati prodotti che devono essere messi a disposizione o in alternativa l'accesso può essere autorizzato con copriscarpe monouso;
 13. Garantire l'adeguata aerazione naturale e provvedere a ricambi d'aria frequenti. Gli impianti di trattamento dell'aria possono essere utilizzati, purché periodicamente puliti (in particolare le alette di ventilazione periodicamente pulite e filtri periodicamente puliti o sostituiti);
 14. Evitare prodotti contenenti profumazioni, in particolare la nebulizzazione e gli spray;
 15. Obbligo di utilizzo di mascherine, e guanti, per ogni operatore dell'accoglienza che ha contatto con gli utenti/clienti; nel caso in cui nella zona reception/banco/cassa non vi è garanzia di distanziamento di almeno 1 m tra operatore utente/cliente, obbligo di dotare la stessa di pannello per la separazione fisica;
 16. Sono inibiti, dove presente, l'uso della sauna, il bagno turco.
 17. Nelle aree solarium e verdi assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento dell'area. Tra le attrezzature di solarium (lettini, sedie a sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere

garantita una distanza di almeno 1,5 m. Le attrezzature (lettini, sedie sdraio, ombrelloni etc.) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo di conviventi, con gli adeguati prodotti messi a disposizione e con le modalità previste dall'Allegato 6 del Decreto Legge 15 maggio 2020 n. 78 (Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID 19)). Tale obbligo è da considerarsi a carico del personale preposto ovvero in capo al soggetto utilizzatore in assenza di suddetto personale;

18. Per le piscine, al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione, per il periodo d'emergenza sanitaria, assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui al Decreto Delegato 14 febbraio 2012 n. 10, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata. Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2
19. Le vasche ad uso pubblico che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si richiede particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

ALLEGATO 3 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

REGOLAMENTO INERENTE L'ATTIVITÀ DI CONSEGNA A DOMICILIO

L'Istituto di Sicurezza Sociale di concerto con la Protezione Civile della Repubblica di San Marino adotta il seguente Regolamento inerente l'attività di consegna a domicilio da parte delle attività di vendita di generi alimentari nonché dei servizi di ristorazione far cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self-service e similari, sarà normata da apposito regolamento emesso dall'ISS in concerto con la Protezione Civile:

Art.1

L'attività di consegna a domicilio è consentita alle seguenti attività:

- supermercati;
- discount di alimentari;
- punti vendita di generi alimentari;

previa compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art.2

E' consentita altresì la consegna a domicilio da parte dei seguenti servizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, piadinerie, rosticcerie, self service e similari già in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D.n. 68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, previo compilazione del modulo A di autodichiarazione allegato ed invio, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Art. 3

Le attività di cui all'art.2 non in possesso di autorizzazione sanitaria all'uso di contenitori o al trasporto alimenti (D. n.68/1993 e n.70/2012) rilasciata dall'ISS, possono richiederla compilando il modulo B allegato ed inviarlo, con richiesta di conferma di lettura, all'indirizzo e-mail: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID 19 e al fine di limitare al minimo gli spostamenti e la circolazione di persone l'ISS, in concerto con la Protezione Civile, si riserva di contingentare le autorizzazioni rilasciate, valutando le esigenze del territorio, la tipologia del servizio e le attività già presenti.

Art.4

L'attività di consegna deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie vigenti relative a vendita, produzione, preparazione, somministrazione e trasporto di alimenti.

Qualora le attività autorizzate non intendano più effettuare il servizio di consegna a domicilio devono darne immediata comunicazione tramite e-mail sempre all'indirizzo: *dipartimento.prevenzione@iss.sm*.

Qualora l'ISS rilevi che il servizio venga svolto da un soggetto autorizzato in maniera non efficace per le esigenze della popolazione, in termini di continuità e/o fruibilità dell'attività di consegna a domicilio, può procedere alla revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5

L'attività di consegna deve essere eseguita nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da COVID-19.

In particolare gli operatori addetti alla consegna devono:

- Indossare mascherina e guanti (cfr. allegato C per le indicazioni sul corretto uso);
- Evitare l'ingresso nei locali ove prevista la consegna (abitazioni, uffici, aziende, etc) lasciando comunque i contenitori in un luogo idoneo;
- Comunicare con un solo cliente nel luogo di consegna e mantenere la distanza di almeno un metro;
- Evitare, se possibile, di manipolare denaro, favorendo pagamento differito (ad es. fatturazione cumulativa, aperture di conto, etc);
- Lavare accuratamente le mani (cfr. allegato C per le indicazioni) prima e dopo ogni consegna e anche prima e dopo aver utilizzato guanti;
- Tenere a disposizione mezzi di protezione (guanti, mascherine chirurgiche) e soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani nel mezzo di trasporto.

In caso di eventuali sintomi respiratori o febbre gli operatori devono segnalarlo al datore di lavoro ed evitare di effettuare il servizio.

Art. 6

L'UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento di Prevenzione provvederà ad eseguire controlli sull'attività ed applicare le relative sanzioni amministrative.

ALLEGATO 4 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

1. Supermercati
2. Discount di alimentari o di prodotti per la sanificazione Punti vendita di generi alimentari
3. Punti vendita di generi di alimentari per animali Commercio al dettaglio di carburanti
4. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati codici Ateco 47.78.20-47.74.00-47.74.01
5. Farmacie omeopatiche Farmacie veterinarie
6. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
7. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato esclusivamente via internet, per televisione, per corrispondenza, radio e telefono.
8. Edicole, tabacchi e punti vendita di sigarette elettroniche; Attività di logistica essenziali per le attività di cui sopra;
9. Attività di servizi ed impianti di telecomunicazioni essenziali per le attività di cui sopra e della pubblica amministrazione erogate da esercenti muniti esclusivamente di licenza di commercio all'ingrosso e/o di servizi.

ALLEGATO 5 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER DATORE DI LAVORO

* * *

Il sottoscritto _____, cittadino
_____, nato a _____ il _____,
codice I.S.S./fiscale _____ residente
a _____ in _____ N. _____

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità,
in ottemperanza alla disposizioni aziendali al sottoscritto fornite dal datore di lavoro per la
verifica del proprio stato di salute prima dell'ingresso in azienda redatti sulla base delle norme in
materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell'emergenza Da Covid-19
(Coronavirus)"

-----D I C H I A R A -----

Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi
sul luogo di lavoro;

Il sottoscritto dichiara inoltre, a nome proprio e per conto dei propri conviventi, di essere stato
adeguatamente e compiutamente informato e dunque di essere a conoscenza che i dati personali
forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto per le
finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione
dell'emergenza da Covid-19 (Coronavirus). A tal proposito il trattamento dei dati personali
contenuti nella presenti dichiarazione avviene in base a quanto previsto dal combinato disposto
dell'articolo 2 comma 15 del Decreto - Legge n. 96/2020 e dell'articolo 8 let. b) della legge 21
dicembre 2018 n. 171.

Repubblica di San Marino addì _____

Firma del dichiarante in forma estesa

ALLEGATO 6 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

COVID-19: Misure generali per gli ambienti per la prevenzione della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) e della trasmissione dell'infezione (COVID-19)

In questo allegato sono riportate delle indicazioni pratiche sui prodotti per la detersione e disinfezione che scientificamente hanno dimostrato di essere efficaci contro il virus, su come utilizzarli e in quale quantità a seconda che si debbano disinfettare le mani, superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte o delle finestre, dispositivi come PC, cellulari, tablet, etc., oppure i pavimenti.

Vengono di seguito elencate una serie di misure e azioni da adottare quotidianamente al fine di prevenire e limitare l'inquinamento dell'aria degli ambienti domestici (indoor) e contrastare per quanto possibile il diffondersi dell'epidemia.

ARIA INDOOR (AMBIENTI CHIUSI)

Occorre garantire, in questa condizione di emergenza, un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, in maniera naturale, aprendo le finestre e i balconi con maggiore frequenza.

Aprire finestre e balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate. I tempi di apertura devono essere ottimizzati in funzione del numero di persone e delle attività svolte nella stanza/ambiente per evitare condizioni di disagio/*discomfort* (correnti d'aria o freddo).

SUPERFICI E PAVIMENTI

Per **disinfezione delle superfici** in particolare tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente, da più persone e frequentemente **si possono utilizzare:**

- **sia prodotti a base alcolica** – etanolo 70-80% in acqua volume/volume, isopropanolo 60-80% in acqua volume/volume o miscele di etanolo e isopropanolo 60-80% in acqua volume/volume;
- **sia prodotti contenenti cloro attivo** – (es. ipoclorito di sodio, comunemente noto come candeggina o varechina), **previa rimozione del materiale visibile estraneo (sporcizia) con acqua e detergenti.**

La **percentuale di cloro attivo** in grado di eliminare il virus senza provocare irritazioni dell'apparato respiratorio è **pari allo 0,1%** in cloro attivo per la maggior parte delle superfici.

Anche per la **disinfezione dei pavimenti** si possono usare prodotti a base di **cloro attivo allo 0,1%**. Si consiglia di procedere ad una prima rimozione dello sporco più superficiale con un panno inumidito con acqua e sapone e poi procedere alla disinfezione.

Tra i prodotti commerciali a base di cloro attivo utili per eliminare il virus si utilizza la comune candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazioni (2%-5%-10%) di contenuto in cloro attivo.

Prima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentamente l'etichetta.

Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo

Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso al riparo della luce e in luogo asciutto. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto con cloro attivo al 2%	110 ml di prodotto in 2 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 5%	110 ml di prodotto in 5 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 10%	110 ml di prodotto in 10 litri di acqua

I detergenti a base di cloro sono compatibili con i seguenti materiali: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), policarbonato (PC), acciaio inossidabile (o inox), titanio. Non sono compatibili con acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere.

Prodotto a base alcolica: come arrivare alla diluizione del 60%, 70% e 80% volume/volume

Conservare il prodotto mantenendo il tappo del contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo asciutto e ben ventilato. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	500 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 60%
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	285 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 70%
prodotto a base alcolica (etanolo/isopropanolo) al 90%	125 ml di acqua in 1 litro di prodotto per ottenere 80%

I detergenti a base di alcool si utilizzano su superfici rigide; non sono compatibili con plastica e gomma, perché le fanno indurire.

SERVIZI IGIENICI

Per disinfettare i **servizi igienici** (gabinetto, doccia, lavandini) la percentuale di **cloro attivo** che si può utilizzare è pari al **0,5%**.

Tra i prodotti commerciali a base di cloro attivo utili per eliminare il virus si utilizza la comune candeggina, o varechina, che si trova in commercio a diverse concentrazioni (2-5-10%) di contenuto in cloro attivo.

Prima di procedere alla diluizione del prodotto leggere attentamente l'etichetta.
Vediamo nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti per la disinfezione.

Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo
Conservare i contenitori ben chiusi. Preparare la soluzione diluita al momento dell'uso.

Prodotto in commercio	Quanto diluire?
prodotto con cloro attivo al 2%	1 litro di prodotto in 3 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 5%	1 litro di prodotto in 9 litri di acqua
prodotto con cloro attivo al 10%	1 litro di prodotto in 19 litri di acqua

IMPIANTI DI VENTILAZIONE

Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone asciugando successivamente oppure con alcol etilico al 75 % volume/volume.

IN TUTTI I CASI RICORDARSI DI :

- Eseguire le pulizie con guanti.
- Non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenerne uno più potente contro il coronavirus. Correte il rischio di esporre voi e i vostri cari a prodotti pericolosi che si formano durante la miscelazione, comportando GRAVI RISCHI DI INTOSSICAZIONE.
- Non lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi!
- Prima dell'uso dei prodotti leggere attentamente le avvertenze riportate in etichetta.
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia.
- Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti /detergenti che presentino sull'etichetta simboli di pericolo
- Assicurarci che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro.

MANI E CUTE

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici.

Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- mangiare
- maneggiare o consumare alimenti
- somministrare farmaci
- medicare o toccare una ferita
- applicare o rimuovere le lenti a contatto
- usare il bagno
- cambiare un pannolino
- toccare un ammalato

DOPO

- aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- essere stati a contatto con animali
- aver usato il bagno
- aver cambiato un pannolino
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- aver maneggiato spazzatura
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Lavaggio con acqua e sapone

Per detergere e disinfettare le mani ed eliminare il virus eventualmente presente, si può utilizzare il lavaggio con **acqua e sapone per 40-60 secondi**, avendo cura di strofinarle bene e in ogni parte: spazi fra le dita, dorso e palmo, unghie, senza dimenticare il polso, anch'esso generalmente esposto agli agenti esterni. Prima di eseguire il lavaggio è consigliabile rimuovere monili, se presenti.

Lavaggio con prodotti a base alcolica

Se non si ha la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone si possono utilizzare i **prodotti a base alcolica**, purché abbiano una percentuale di **etanolo (alcool etilico) tra il 60 e 80% in acqua volume/volume, concentrazione ottimale 70%**. Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l'etichetta per essere certi della loro efficacia.

ALLEGATO 7 (al Decreto - Legge 31 maggio 2020 n.96)

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE PER CONVIVENTI

(ai sensi dell'Allegato 2 lettera b) punto 10 del Decreto-Legge 31 maggio 2020 n.96)

Il sottoscritto _____, nato il ____/____/____
a _____ (____), residente in _____ (____),
Via _____, in data ____/____/____,
Cod. ISS/C.F. _____ numero di telefono _____

in qualità di COMPONENTE DEL NUCLEO DI CONVIVENTI

Consapevole delle pene previste dalle leggi in vigore nella Repubblica di San Marino per le false attestazioni

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

di voler sostare in un unico tavolo senza il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in quanto membro dello stesso nucleo di conviventi;

in qualità di CAPOFAMIGLIA

Consapevole delle pene previste dalle leggi in vigore nella Repubblica di San Marino per le false attestazioni, in nome e per conto anche dei soggetti così come identificati di seguito e dagli stessi autorizzato

→ Nome e Cognome _____ nato/a
a _____ in data ____/____/____ e residente
a _____ (____) in via _____

→ Nome e Cognome _____ nato/a
a _____ in data ____/____/____ e residente
a _____ (____) in via _____

→ Nome e Cognome _____ nato/a
a _____ in data ____/____/____ e residente
a _____ (____) in via _____

→ Nome e Cognome _____ nato/a
a _____ in data ____/____/____ e residente
a _____ (____) in via _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di poter sostare in un unico tavolo senza il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro in quanto membri dello stesso nucleo di conviventi;

In conseguenza di quanto sopra dichiarato, con la presente il/la sottoscritto/a intende sollevare la struttura di ristorazione, il titolare, il direttore e tutta l'organizzazione da ogni responsabilità che in ogni modo dovesse sorgere in conseguenza di eventuale contagio da COVID-19 del sottoscrittore o, nel caso di dichiarazione quale capofamiglia, di uno qualsiasi dei membri del nucleo di conviventi come sopra identificati.

Il sottoscritto dichiara inoltre, a nome proprio e per conto dei propri conviventi, di essere stato adeguatamente e compiutamente informato e dunque di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute e pertanto per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione dell'Emergenza da Covid-19 (Coronavirus). A tal proposito il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione avviene in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 15, del Decreto-Legge n.96/2020, dall'Allegato 2, lettera b), punto 10, del Decreto-Legge n.96 e dell'articolo 8 let. b) della legge 21 dicembre 2018 n. 171.

Repubblica di San Marino addì _____

Firma del dichiarante

Per presa visione ed accettazione

L'operatore (timbro e firma)
